

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali relative alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, di cui all'articolo 10, primo comma, lettera g quater) della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto

art. 2 definizioni

art. 3 soggetti beneficiari

art. 4 requisiti

art. 5 spese ammissibili

art. 6 finanziamento ammissibile

art. 7 quantificazione del finanziamento

art. 8 cumulabilità con altri finanziamenti pubblici

CAPO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

art. 9 presentazione delle domande di finanziamento

art. 10 istruttoria, concessione ed erogazione del finanziamento

art. 11 rendiconto

art. 12 controlli

art. 13 rinvio

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

art. 14 entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri per la quantificazione dei finanziamenti di cui all' articolo 10, primo comma, lettera g quater della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti annuali per le spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

art. 2 definizioni

1. Per controllo sanitario si intende l'insieme degli accertamenti medici basilari e delle misure generali di prevenzione, educazione e promozione della salute destinate ai volontari di protezione civile, meglio definite dai decreti attuativi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) ed in particolare dall'articolo 1 comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 pubblicato sulla GU n. 159 dell'11 luglio 2011, e dall'allegato 3 del decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 25 novembre 2013, pubblicato sulla GU n. 25 del 31 gennaio 2014.

2. Per certificazione di idoneità alla mansione, si intende quanto definito per i volontari di Antincendio Boschivo ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo siglato in sede di Conferenza Unificata 25 luglio 2002, n. 597, (Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi”).

art. 3 soggetti beneficiari

1. Soggetti beneficiari dei finanziamenti per l'effettuazione del controllo sanitario dei volontari dei gruppi comunali di protezione civile sono i rispettivi Comuni.
2. Soggetti beneficiari dei finanziamenti per il rilascio del certificato di idoneità alla mansione dei volontari Antincendio Boschivo (AIB) sono i Comuni che abbiano costituito all'interno dei medesimi Gruppi le squadre specializzate nel settore “antincendio – antincendio boschivo”.

art. 4 requisiti

1. Requisiti per l'accesso al finanziamento annuale sono:
 - a) la presentazione della domanda secondo quanto stabilito all'articolo 9;
 - b) l'aver presentato nei termini previsti dall'articolo 11 il rendiconto della spesa sostenuta relativa ai finanziamenti ricevuti ai sensi del presente regolamento negli esercizi precedenti.

art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese mediche dei volontari di protezione civile, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, di seguito elencate:
 - a) controllo sanitario per i volontari di protezione civile – settore tecnico logistico;
 - b) certificazione di idoneità alla mansione per i volontari dei Gruppi comunali di protezione civile che abbiano costituito al loro interno la squadra di Antincendio boschivo e che abbiano effettuato la formazione antincendio. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato sulla GU n. 82 del 6 aprile 2012, il certificato di idoneità alla mansione sostituisce il controllo sanitario di cui alla lettera a).
2. Le spese del comma 1 sono ammissibili per ciascun volontario, con la seguente periodicità:
 - a) quinquennale fino al compimento del sessantesimo anno di età;
 - b) biennale dal compimento del sessantesimo anno di età.

art. 6 finanziamento ammissibile

1. Il finanziamento ammissibile è così determinato:
 - a) le spese elencate all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono ammissibili fino all'importo di euro 70,00 per ciascuna visita;
 - b) le spese elencate nell'articolo 5, comma 1, lettera b), sono ammissibili fino all'importo di euro 105,00 per ciascuna visita.
2. Gli importi indicati al comma 1 sono rivalutati con cadenza biennale, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

art. 7 quantificazione del finanziamento

1. Il finanziamento è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare sul bilancio del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.
2. Il finanziamento è concesso nella misura del 100% della spesa ammissibile richiesta, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto, ai sensi dell'articolo 33, ottavo comma della legge regionale 64/1986.
3. In caso di indisponibilità delle risorse per coprire tutte le domande di finanziamento, si procede ad una riduzione proporzionale dell'importo da finanziare.

art. 8 cumulabilità con altri finanziamenti pubblici

1. Il cumulo dei finanziamenti è ammissibile a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti non superi la spesa totale dell'intervento oggetto della domanda di finanziamento.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

art. 9 presentazione delle domande di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è presentata dai soggetti di cui all'articolo 3, tramite l'area riservata del sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it), con le modalità ivi indicate, dal 1° gennaio al 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario.
2. Per l'esercizio 2019 la domanda di finanziamento è presentata dai soggetti di cui all'articolo 3, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 10 istruttoria, concessione e erogazione del finanziamento

1. Entro il termine del 28 febbraio di ciascun esercizio finanziario, viene approvato il riparto dei fondi e disposta la concessione dei finanziamenti agli aventi titolo ai sensi del presente Regolamento.
2. Dell'esito dell'istruttoria viene data comunicazione ai richiedenti.
3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.
4. Il finanziamento viene erogato anticipatamente in unica soluzione, entro 30 giorni dal riparto di cui al comma 1.
5. Per l'esercizio 2019, il riparto dei fondi e la concessione dei finanziamenti avviene entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, mentre il finanziamento di cui al comma 4 viene erogato entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

art. 11 rendiconto

1. I soggetti indicati all'articolo 3 rendicontano la spesa ammissibile e aggiornano la Banca dati del volontariato di protezione civile mediante il portale indicato all'articolo 9, entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di presentazione della domanda, secondo le modalità previste dall'articolo 33, ottavo comma della legge regionale 64/86.
2. Entro il termine indicato al comma 1 i soggetti indicati all'articolo 3, restituiscono le somme non utilizzate.

art. 12 controlli

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000.

art. 13 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE